

# ***COMUNE DI ALBEROBELLO***

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

- Art. 1 - Autonomia**
- Art. 2 - Territorio**
- Art. 3 - Sede, Stemma, Gonfalone**
- Art. 4 - Principi d'azione**
- Art. 5 - Finalità**
- Art. 6 - Partecipazione e informazione**
- Art. 7 - Albo Pretorio**

### **TITOLO II - Organi elettivi**

- Art. 8 - Organi**
- Art. 9 - Consiglio Comunale**
- Art. 9 bis - Il Presidente del Consiglio**
- Art. 10 - Consiglieri**
- Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri**
- Art. 12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**
- Art. 13 - Gruppi consiliari**
- Art. 14 - Commissioni consiliari**
- Art. 14 bis - Commissioni di indagine**
- Art. 15 - Convocazione e pubblicità delle sedute**
- Art. 16 - Ordine del giorno**

- Art. 17 - Validità delle deliberazioni**
- Art. 18 - Regolamento**
- Art. 19 - Giunta Comunale**
- Art. 20 - Composizione**
- Art. 21 - Organizzazione**
- Art. 22 - Sedute e deliberazioni**
- Art. 23 - Verbalizzazione delle sedute e cura degli atti**
- Art. 24 - Votazioni**
- Art. 25 - Sindaco**
- Art. 26 - Attribuzioni**
- Art. 27 - Incarichi ai Consiglieri**
- Art. 28 - Delega di funzioni della Frazione Coreggia**

### **TITOLO III - Organi Burocratici**

- Art. 29 - Principi e criteri direttivi**
- Art. 30 - Personale dipendente**
- Art. 31 - Segretario e funzionari**
- Art. 32 - Collaborazioni esterne**
- Art. 33 - Vice segretario**
- Art. 34 - Regolamento**

### **TITOLO IV - Partecipazione popolare**

- Art. 35 - Partecipazione e poteri**
- Art. 35 bis - Consiglio comunale dei ragazzi**
- Art. 36 - Valorizzazione delle forme associative**
- Art. 37 - Partecipazione degli interessati ai singoli atti**
- Art. 38 - Consultazione della popolazione**
- Art. 39 - Consulte di settore**
- Art. 40 - Referendum**
- Art. 41 - Istanze, petizioni e proposte**
- Art. 42 - Pubblicità degli atti. Rilascio di copie**
- Art. 43 - Difensore civico**
- Art. 43 bis - Pubblicità delle spese elettorali**

### **TITOLO V - Servizi pubblici locali**

- Art. 44 - Criteri di gestione**
- Art. 45 - Istituzione**
- Art. 46 - Aziende speciali. Società per azioni**

### **TITOLO VI - Forme associative**

- Art. 47 - Principi e strumenti**

### **TITOLO VII - Finanza e Contabilità**

- Art. 48 - Autonomia finanziaria**
- Art. 49 - Bilancio e Conto consuntivo**
- Art. 50 - Contabilità e amministrazione del patrimonio**
- Art. 51 - Collegio dei revisori dei conti**
- Art. 52 - Controllo di gestione**

### **TITOLO VIII - Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 53 - Modifiche allo Statuto.**
- Art. 54 - Adozione dei regolamenti**
- Art. 55 - Relazione sullo Statuto**

## **TITOLO I**

### **Art. 1 Autonomia**

**1.** La Comunità di Alberobello, riconosciuta in forma civica con atto del 27 maggio 1797 del Re di Napoli, Ferdinando IV, è ente autonomo secondo le norme della Costituzione e dell'Ordinamento delle autonomie locali.

**2.** E' rappresentata dal Comune secondo le norme del presente Statuto.

### **Art. 2 Territorio**

**1.** Il territorio comunale si estende per 4.031 ettari e comprende la Frazione Coreggia, aggregata con Decreto 13 gennaio 1895 del re d'Italia, Umberto I.

**2.** Confina con i Comuni di Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA) e Noci.

3. Con decisione del 7 dicembre 1996 i Trulli di Alberobello sono stati iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

### **Art. 3**

#### **Sede, Stemma, Gonfalone**

1. Il Comune ha sede in Alberobello alla Piazza del Popolo.
2. Lo stemma è stato riconosciuto con Decreto del Capo del Governo 26 marzo 1935 e modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1952. Raffigura su fondo azzurro un albero, sorvolato da due colombe, sotto il quale un guerriero medievale lotta con un leone rampante.
3. Il gonfalone è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono disciplinati da apposito regolamento.

### **Art. 4**

#### **Principi d'azione**

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per favorire le pari opportunità e lo sviluppo integrale della persona, come individuo e componente delle formazioni sociali, nonché per l'affermazione dei diritti dei cittadini.

2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, esercita le funzioni proprie e delegate, assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione, in accordo con quella dello Stato, della Regione, delle Province e degli altri Comuni, adottando ogni iniziativa al fine di rendere concreto il concorso nella determinazione degli obiettivi da perseguire.

3. In particolare, favorisce il coordinamento e la collaborazione con i Comuni limitrofi e con le formazioni sindacali, economiche, sociali e professionali nella specificazione e attuazione di piani di intervento.

4. Il Comune aderisce ai principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e ispira la sua azione per difendere e applicare tali ideali. Il Comune si impegna inoltre a rendere la città sempre più adatta alla vita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, ampliando "La Città possibile", riconoscendone la loro funzione attiva come cittadini, aiutandoli ad organizzarsi e coinvolgendoli nella gestione della cosa pubblica.

### **Art. 5**

#### **Finalità**

1. Il Comune concorre a realizzare un integrale sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute e della qualità della vita, capace di affrontare ogni forma di disagio collettivo personale, riconoscendo valide ed essenziale l'opera prestata dalle associazioni di volontariato.

2. Riconosce e promuove i valori della famiglia e del vicinato, quali tradizionali momenti di aggregazione sociale, che trovano concreta testimonianza nella realtà urbana del centro storico e nelle contrade rurali.

3. Nel quadro di specifici programmi di interventi, adotta le misure necessarie a conservare e difendere le risorse ambientali nelle componenti del territorio, paesaggio, flora, fauna stanziale e

migratoria, salubrità dell'aria, del suolo e dell'acqua.

4. Attua un organico assetto del territorio, adottando specifici programmi per gli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture, comprese le opere pubbliche. Si impegna a promuovere la modifica della circoscrizione comunale col superamento della situazione relativa alla esiguità della distanza dal centro abitato del territorio di altre Province nonché all'esistenza di isole territoriali appartenenti ad altri Comuni.

5. Tutela di patrimonio storico e culturale, con particolare attenzione alle tipiche costruzioni a Trullo e ai manufatti in pietra a secco, nonché nelle espressioni linguistiche, figurative e delle tradizionali attività produttive dell'agricoltura e dell'artigianato. Nella consapevolezza di disporre di valori che si collocano ai più alti livelli interdisciplinari e che si rivelano utile strumento per uno specifico contributo alla integrazione europea, il Comune intende sviluppare rapporti di intese con studiosi, centri di ricerca e istituzioni culturali ed accademiche, nonché con enti ed organismi cointeressati allo studio della civiltà della pietra a secco. Si impegna, altresì, a promuovere e sostenere ogni iniziativa per reperire i finanziamenti necessari alla manutenzione dei Trulli.

6. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato con iniziative idonee a stimolarne l'attività e favorire l'associazionismo degli operatori, al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro.

7. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato produttivo e distributivo, al fine di garantirne la migliore funzionalità e un'adeguata dislocazione.

8. In conformità con le origini della comunità cittadina, legate all'antica Selva, che caratterizzava il territorio e costituiva elemento determinante nei rapporti tra quanti vi trovavano ospitalità e rifugio, il Comune adotta ogni iniziativa, nell'ambito della Carta europea dell'autonomia locale, per favorire la pacifica convivenza e l'integrazione delle popolazioni. Anche per tali finalità ritiene rilevanti lo sviluppo e la promozione del turismo nonché della formazione educativa della gioventù, favorendo l'attività delle istituzioni scolastiche e le pratiche sportive e del tempo libero.

## **Art. 6**

### **Partecipazione e informazione**

1. Il Comune riconosce e promuove il diritto dei cittadini, degli enti e delle associazioni, che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle scelte programmatiche e amministrative, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

2. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione, individuando adeguati strumenti di comunicazione.

3. Assicura l'accesso a chiunque presso gli uffici e strutture comunali, compatibilmente con l'espletamento dei compiti di servizio.

4. Tutela l'esattezza, la completezza e la tempestività dell'informazione secondo quanto disposto dai regolamenti.

5. E' istituita l'anagrafe patrimoniale di Amministratori e funzionari Responsabili dei Servizi.

## **Art. 7**

### **Albo Pretorio**

1. Nel palazzo comunale è riservato apposito spazio da adibire ad albo pretorio per la

Pubblicazione di atti e avvisi.

2. La pubblicazione deve garantire facilità di accesso e di lettura.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi dei Messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **TITOLO II**

### **Organi elettivi**

#### **Art. 8**

#### **Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco.

#### **Art. 9**

#### **Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Ha competenza sugli atti fondamentali demandati dalle leggi statali e regionali.

2 bis. Partecipa alla definizione e all'adeguamento del programma amministrativo, proposti dal Sindaco e depositati in Segreteria, a disposizione dei Consiglieri, almeno dieci giorni prima della seduta per la trattazione degli stessi. Ogni anno verifica l'andamento del programma sulla base di una relazione del Sindaco e degli Assessori.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti il Presidente, secondo quanto previsto dal Regolamento.

#### **Art. 9 bis**

#### **Il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale.

2. Convoca, fissandone la data, e presiede le sedute e ne dirige i lavori.

3. Dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco e da qualsiasi Consigliere.

4. Esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### **Art. 10**

#### **Consiglieri**

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato; alla stessa risponde delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

**1 bis.** I consiglieri di minoranza devono essere tutelati da ogni forma di discriminazione nell'esercizio delle facoltà e funzioni. Ogni argomento, proposto per la trattazione del Consiglio ovvero delle Commissioni consiliari, deve essere presentato con chiarezza e completezza dei dati disponibili, al fine di pervenire alla adozione di atti e provvedimenti sostanzialmente collegiali con l'effettiva partecipazione dei Consiglieri presenti.

2. La posizione giuridica e l'attività di ciascun Consigliere sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi abbia riportato la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.

### **Art. 11**

#### **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato rispondono entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti e aziende da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato, osservando un dovere di correttezza al fine di evitare pregiudizi al Comune.

3. Ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte.

### **Art. 12**

#### **Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio nei casi di assenza senza giustificato motivo da tre sedute consecutive del Consiglio. La delibera di decadenza è valida se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e deve contenere puntuali deduzioni alle cause giustificative addotte.

2. Le dimissioni del Consigliere sono regolate dalla legge e dal Regolamento.

### **Art. 13**

#### **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri, con dichiarazione in Consiglio comunale, si costituiscono in Gruppi, formati da più componenti, che designano il Capogruppo.

2. Il Regolamento definisce le competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme di funzionamento e i rapporti con gli organi e uffici comunali.

### **Art. 14**

#### **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e ne disciplina con regolamento la composizione, i poteri e lo modalità di funzionamento.
2. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
3. Compito delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti di programmazione nonché la formulazione di proposte e pareri sui provvedimenti di competenza consiliare.
4. Il Consiglio potrà istituire, altresì, Commissioni speciali per l'esame di questioni particolari o per un tempo determinato ovvero aventi funzioni di controllo o di garanzia, previa adozione di Regolamento che disciplini composizione e funzionamento delle stesse.
5. E' facoltà del Sindaco e degli Assessori di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
6. Le commissioni possono avvalersi di contributi di singoli cittadini e di rappresentanze sociali, enti e associazioni.
7. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

#### **Art. 14 bis** **Commissioni di indagine**

1. Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti strumentali ed ausiliari e di Aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, tranne che nei casi stabiliti dalla legge.
2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di indagine, indicandone i motivi; la relativa delibera istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

#### **Art. 15** **Convocazione e pubblicità delle sedute**

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio e si riunisce di norma mensilmente presso la sede comunale in seduta pubblica. Il regolamento disciplinerà i casi e le modalità di convocazione in altre sedi ovvero in seduta segreta nonché il funzionamento, l'organizzazione e le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
2. E' convocato in seduta straordinaria:
  - a) su richiesta del Sindaco, entro 5 giorni, corredata da un preciso Ordine del giorno;
  - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, con obbligo della convocazione entro 20 giorni dalla richiesta e inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste dai consiglieri medesimi;
  - c) ad iniziativa del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali o del Prefetto nei casi previsti dalla legge e del Collegio dei Revisori dei conti.
3. In casi d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.



## **Art. 16**

### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio, secondo le norme del Regolamento e del presente Statuto e va comunicato anche ai Revisori dei conti.

## **Art. 17**

### **Validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta altra maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti :

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

## **Art. 18**

### **Regolamento**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio, comprese le modalità di votazione, sono contenute in apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per eventuali modifiche ed integrazioni.

## **Art. 19**

### **Giunta Comunale**

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune. Realizza il programma di governo e i piani di intervento approvati dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Vigila sul regolare ed efficace andamento degli uffici e servizi comunali e propone gli opportuni provvedimenti.

2. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione annuale.

## **Art. 20**

### **Composizione**

1. La Giunta si compone del Sindaco e di un massimo di 6 Assessori.

2. Gli assessori, tra cui un vicesindaco, sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la posizione giuridica del Sindaco e degli Assessori sono stabilite dalla legge. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

4. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella Giunta deve essere promossa la rappresentanza di ciascuno dei due sessi tra gli assessori.

### **Art. 21**

#### **Organizzazione**

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari settori dell'amministrazione, raggruppati per settori omogenei. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta .
3. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita le funzioni l'Assessore più anziano.

### **Art. 22**

#### **Sedute e deliberazioni**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le sedute non sono pubbliche ed avvengono presso la sede del Comune, salvo diversa decisione della stessa Giunta.
3. Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e a maggioranza dei voti.

### **Art. 23**

#### **Verbalizzazione delle sedute e cura degli atti**

1. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, nonché la verbalizzazione delle sedute e la cura degli atti del Consiglio e della Giunta sono demandate al Segretario comunale.

### **Art. 24**

#### **Votazioni**

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
2. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta.

### **Art. 25**

#### **Sindaco**

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale ed esercita funzioni di Ufficiale di Governo secondo la legge.

## **Art. 26**

### **Attribuzioni**

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
  - aa) entro 60 giorni dall'insediamento presenta al Consiglio il programma amministrativo relativo al mandato, con il parere della Giunta;
  - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
  - c) sovrintende alla vigilanza sui servizi e uffici comunali mediante direttive impartite al Segretario comunale e adottando provvedimenti in ordine alla funzionalità e disciplina del personale dipendente;
  - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
  - e) promuove e conclude gli accordi di programma previsti per legge;
  - f) indice i Referendum comunali;
  - g) emana ordinanze e decreti;
  - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
  - i) nell'ambito delle sue competenze, svolge funzioni di autorità sanitaria locale;
  - l) adempie a quant'altro previsto da leggi e disposizioni amministrative;
  - m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi sulla base dell'assetto previsto dalla dotazione organica e disciplinato dal Regolamento di organizzazione, nel rispetto del rapporto di dipendenza gerarchica. La responsabilità di direzione di settore viene assegnata dal Sindaco a personale di ruolo inquadrato nella qualifica apicale e in possesso della laurea pertinente le mansioni da ricoprire, oppure per contratto a persone dotate dei necessari requisiti;
  - n) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali e pubblici esercizi nonché degli uffici e servizi pubblici al fine di armonizzarli con le esigenze generali degli utenti, promuovendo gli indirizzi generali da parte del Consiglio comunale e le intese con gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
  - o) adotta provvedimenti straordinari nei casi di emergenza e di tutela dell'ambiente.

## **Art. 27**

### **Incarichi ai Consiglieri**

1. Ai Consiglieri comunali il Consiglio può affidare specifici incarichi particolari per esigenze eccezionali. L'incarico dovrà essere limitato nel tempo e per una durata massima di sei mesi, salvo eccezionale proroga per un ulteriore periodo massimo di sei mesi ove se ne ritenga la necessità per il completamento dell'incarico.

## **Art. 28**

### **Delega di funzioni della Frazione Coreggia**

1. Stante la rilevanza sociale ed economica della Frazione Coreggia, il Sindaco, quale

Ufficiale di Governo, può delegare le sue funzioni nelle materie di cui all'art.38 della Legge 8.6.90 n.142 ad un Consigliere, di norma ivi residente.

2. Il Delegato presenterà annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni della Frazione, che sarà oggetto di comunicazione al Consiglio Comunale.

## **TITOLO III**

### **Organi Burocratici**

#### **Art. 29**

##### **Principi e criteri direttivi**

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della legalità, della partecipazione e dell'imparzialità, nonché alla semplificazione delle procedure.

2. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare la funzionalità e la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e agli obiettivi che devono essere conseguiti.

3. L'amministrazione per atti è residuale e limitata a quei servizi che non possono essere organizzati per programmi e per obiettivi.

4. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento organico.

#### **Art. 30**

##### **Personale dipendente**

1. In base ai principi contenuti nella legge e nei livelli di contrattazione il personale dipendente sarà preposto agli uffici e servizi nel rispetto dei criteri di autonomia e funzionalità individuati all'atto dell'insediamento.

2. Ciascun ufficio e servizio sarà dotato di un titolare e di eventuali collaboratori in base al criterio dell'economicità di gestione e secondo la professionalità acquisita, con assunzione di responsabilità diretta per ogni atto di propria competenza, compreso il parere tecnico sulle proposte di delibere.

#### **Art. 31**

##### **Segretario e funzionari**

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola nella Segreteria generale, retta dal Segretario, ed in settori funzionali.

2. Il Segretario assiste gli organi di governo del Comune nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, coordina l'attività propositiva dei settori e assicura l'espletamento dei servizi di carattere generale dell'ente.

3. I settori funzionali curano l'esecuzione dei programmi adottati dagli organi di governo dell'ente, li assistono nella predisposizione dei programmi e nell'espletamento delle funzioni di competenza.

### **Art. 32**

#### **Collaborazioni esterne**

1. Il Comune favorisce un continuo rapporto con ordini, collegi e associazioni di categoria e liberi professionisti anche al fine dello scambio di esperienze e dell'acquisizione di metodi e conoscenze in specifici settori.

### **Art. 33**

#### **Vice segretario**

1. Il Vice Segretario è preposto agli affari generali del Comune, svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce di diritto nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

### **Art. 34**

#### **Regolamento**

1. L'organizzazione del personale e degli uffici è disciplinata da regolamento, che prevederà le disposizioni sui procedimenti amministrativi al fine di conseguire economicità ed efficienza dell'azione, nonché sulle sanzioni.

3. Lo stesso regolamento individuerà le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione con i termini di valutazione dei progetti e la loro corrispondenza con i programmi dell'Amministrazione.

## **TITOLO IV**

### **Partecipazione popolare**

### **Art. 35**

#### **Partecipazione e poteri**

1. Il Comune riconosce ai cittadini, singoli ed associati, senza alcuna discriminazione per le minoranze etniche, linguistiche, di nazionalità, sesso e religione, il potere di intervento e di partecipazione nei procedimenti amministrativi, al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa ed una maggiore tutela contro eventuali abusi.

### **Art. 35 bis**

#### **Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Al fine di favorire e promuovere la partecipazione delle giovani generazioni alle attività amministrative comunali è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi, quale organismo di partecipazione popolare.

2. Il regolamento disciplina le modalità di elezione, di funzionamento e di collegamento con gli organi istituzionali del Comune.

### **Art. 36**

#### **Valorizzazione delle forme associative**

1. Il Comune è impegnato a considerare gli apporti delle forme associative rappresentative e portatrici di interessi collettivi attraverso l'acquisizione di pareri, proposte e suggerimenti ovvero la diretta partecipazione in organismi comunali. Si impegna, altresì, a dare specifica motivazione delle ragioni del mancato accoglimento delle proposte.

2. Ai fini del presente articolo è istituito l'Albo delle Associazioni, costituite con atto scritto con l'espressa indicazione delle finalità, coincidenti con settori di competenza comunale, nonché della trasparenza democratica nella gestione della vita interna.

3. Dette Associazioni, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale ed in base all'attività svolta, potranno fruire di incentivazioni economiche secondo il regolamento.

### **Art. 37**

#### **Partecipazione degli interessati ai singoli atti**

1. Gli interessati all'adozione di atti che incidono su diritti soggettivi, interessi legittimi e, comunque, suscettibili di recare pregiudizio, hanno diritto di partecipare al relativo procedimento già dalla fase del suo avvio.

2. Analoga facoltà spetta ad associazioni, comitati ed enti esponenziali operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi.

3. Il Comune ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito nel Capo III della Legge 7 agosto 1990 n.241 nonché di fare menzione, nell'atto adottato, delle consultazioni avvenute, con puntuale motivazione delle ragioni del rigetto delle osservazioni.

### **Art. 38**

#### **Consultazione della popolazione**

1. Ai fini della migliore tutela di interessi collettivi nonché di contribuire alla riforma della politica con l'incentivare il ruolo dei cittadini, il Comune ritiene determinante il più ampio rapporto con gli stessi tramite la consultazione diretta a mezzo di organismi, referendum ed altre procedure.

### **Art. 39**

#### **Consulte di settore**

1. Il Comune, con apposito regolamento, istituisce le Consulte di settore al fine di acquisire le più ampie valutazioni sui problemi specifici comunali da parte di quei cittadini che hanno conoscenza,

interesse o competenza in particolari settori culturali o di attività.

2. Le Consulte predispongono, anche di propria iniziativa, pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte nei rispettivi settori di competenza.

3. I pareri richiesti dagli organi comunali devono essere rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza il regolamento potrà stabilire termini più brevi.

4. La richiesta di parere da parte degli organi comunali ha carattere obbligatorio nei casi individuati dal regolamento.

5. Tutte le determinazioni adottate a seguito dei detti pareri devono essere comunicate alla Consulta interessata.

#### **Art. 40**

#### **Referendum**

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città e al suo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Non possono essere soggette a referendum le seguenti materie:

a) regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio ed alla organizzazione comunale;

b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni e relative revoche o declaratorie di decadenza;

c) provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende speciali;

d) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o la emissione di prestiti;

e) atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;

f) bilanci preventivi e consuntivi;

g) atti e provvedimenti comunque inerenti a questioni di religione, di razza o di sesso;

h) Statuto Comunale;

i) Piano regolatore Generale e strumenti attuativi;

l) Progetti esecutivi di opere pubbliche;

m) Costituzione di organismi societari.

3. Il giudizio sull'ammissibilità della richiesta referendaria è rimessa al Consiglio Comunale.

#### **Art. 41**

#### **Istanze, petizioni e proposte**

1. Tutti i cittadini, singoli e associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune per esporre necessità collettive e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza comunale.

2. Istanze, petizioni e proposte dovranno essere presentate al protocollo del Comune da persona identificata ed immediatamente trasmesse alla Segreteria ai fini dell'esame e della pronuncia da parte dell'organo interessato.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dovrà essere comunicato per iscritto al presentatore l'esito dell'iniziativa.

#### **Art. 42**

#### **Pubblicità degli atti. Rilascio di copie**

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'accesso agli atti comunali ed il rilascio di copie sono riconosciuti nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal regolamento.

### **Art. 43** **Difensore civico**

1. E' istituito presso il palazzo comunale l'Ufficio del Difensore civico, con lo scopo di rimuovere gli elementi ostativi al regolare svolgimento delle pratiche nell'interesse dei cittadini richiedenti e nell'ambito del miglioramento dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. La decadenza e la revoca del mandato per gravi motivi, connesse all'esercizio delle funzioni, sono disposte dal Consiglio alle stesse condizioni di cui alla nomina.
4. Il Difensore civico deve risiedere nel territorio comunale e avere esperienza in campo giuridico e/o amministrativo. E' ineleggibile il cittadino che riveste la carica di Consigliere regionale, provinciale, comunale, di parlamentare e di dirigente di partito politico nonché colui che è stato candidato nell'ultima consultazione amministrativa.
5. Si applicano altresì al Difensore civico le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per il Consigliere comunale dalla Legge n.154/1981.
6. Spetta al Difensore civico un'indennità pari a quella di Assessore del Comune.
7. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'attività e l'organizzazione dell'ufficio, garantendo il diritto di accesso a tutti gli atti, uffici e strutture comunali nonché il potere di esaminare le pratiche congiuntamente al responsabile del servizio.
8. Periodicamente, il Difensore civico dovrà presentare una relazione scritta al Consiglio sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate e suggerendo rimedi e proposte per la loro eliminazione. Nel caso di particolari pratiche potrà relazionare al Consiglio in qualsiasi momento.

### **Art. 43 bis** **Pubblicità delle spese elettorali**

1. Il Comune istituisce una commissione per il controllo sul corretto svolgimento delle consultazioni elettorali comunali.
2. Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
  - a) ricevere da tutti i candidati le dichiarazioni preventive delle spese da sostenere;
  - b) proporre agli organi del Comune ogni iniziativa idonea alla pubblicità di tali documenti.
3. La commissione viene eletta dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con voto limitato a 1 entro l'ultima seduta prima dello scioglimento. Essa ha la durata di cinque anni ed è composta da tre cittadini che non versino in nessuna delle situazioni di impedimento all'assunzione dell'ufficio di difensore civico come previsto dall'art. 43.



## **TITOLO V**

### **Servizi pubblici locali**

#### **Art. 44**

##### **Criteri di gestione**

1. Al fine di perseguire qualità ed efficienza di servizi e prestazioni, compresa l'esecuzione e la gestione di opere, e nella considerazione che detta attività costituisce iniziativa economica e distribuzione di risorse, il Comune adotta i criteri della professionalità e dell'equità, favorendo il ricorso a prestazioni professionali, imprenditoriali, artigiane e di servizio nel rispetto della disciplina dei rispettivi ordinamenti di categoria.

#### **Art. 45**

##### **Istituzione**

1. Nell'ambito dei servizi pubblici privi di rilevanza imprenditoriale, il Comune si avvale di Istituzioni, enti strumentali dotati di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale ed è composto da un rappresentante, designato da ogni Gruppo consiliare, oltre a rappresentanti delle associazioni locali degli utenti, in numero non maggiore di cinque. Compiti del Consiglio di amministrazione sono:

a) specificare e programmare l'attività in base alle finalità e agli indirizzi prefissati dal Comune;

b) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto, da presentare al Comune;

c) sovrintendere all'attività del Direttore.

Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono convocate previa comunicazione dell'ordine del giorno e hanno facoltà di parteciparvi il Sindaco e gli altri componenti della Giunta comunale.

4. Il Presidente è eletto dallo stesso Consiglio di amministrazione col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Ha poteri di rappresentanza, di coordinamento e promozione dell'attività.

5. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale nei modi e termini di legge, è nominato dal Consiglio comunale tra esperti di direzione tecnica o amministrativa. Ha potere gerarchico sul personale disponibile. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento ma non di voto. Propone l'adozione di provvedimenti da parte del Presidente o del Consiglio di amministrazione, adottando quelli urgenti e indifferibili nei limiti di spesa prefissati dallo stesso Consiglio di amministrazione. Periodicamente relazione al Consiglio comunale sull'andamento della gestione.

6. Tutti i predetti incarichi, amministrativi e di gestione, possono essere rinnovati. Sono revocati con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti risulta inadeguato ovvero per gravi ed accertate inadempienze.

#### **Art. 46**

### **Aziende speciali. Società per azioni**

1. Il Comune assume la gestione dei servizi con rilevanza imprenditoriale con la costituzione di aziende speciali ovvero partecipando a società per azioni ai sensi di legge.
2. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 4.10.86 n.902.
3. Le funzioni di revisore dei conti saranno svolte da apposito organo con gli stessi compiti del collegio previsto per il Comune.

## **TITOLO VI**

### **Forme associative**

#### **Art. 47**

#### **Principi e strumenti**

1. Il Comune, nella prospettiva di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e di migliorare la qualità dei servizi a costi contenuti, valorizza il momento di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale.
2. Favorisce la realizzazione di unioni, convenzioni, consorzi e accordi di programma per la definizione e attuazione di interventi che per loro natura si prestano ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
3. Cittadini, amministratori e responsabili di uffici e servizi potranno proporre agli organi del Comune ogni opportuna iniziativa attraverso i modi previsti dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **Finanza e Contabilità**

#### **Art. 48**

#### **Autonomia finanziaria**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nonché demanio e patrimonio propri, nel rispetto delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
2. Individua forme particolari di finanziamento al fine di assicurare servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, valorizzando l'uso del patrimonio e la collaborazione, in varie forme da specificare, anche di enti e organismi privati.
3. Esercita potestà impositiva autonoma nei termini riconosciuti dalla legge.

#### **Art. 49**

#### **Bilancio e Conto consuntivo**

1. Il Consiglio comunale approva il Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente ed il Bilancio di previsione per quello successivo nei termini e con le modalità di cui alle leggi vigenti.
2. Il progetto di bilancio è presentato dalla Giunta comunale in termine utile per un adeguato approfondimento da parte dei Consiglieri e degli organismi di partecipazione.

#### **Art. 50**

#### **Contabilità e amministrazione del patrimonio**

1. Per quanto attiene alla contabilità generale, comprese le procedure di contrattazione, all'amministrazione del demanio e del patrimonio e alle relative responsabilità, si applicano le disposizioni di legge in vigore.

#### **Art. 51**

#### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Nell'ambito della legge il Collegio dei revisori è organo di consulenza del Comune sotto il profilo tecnico-contabile nelle funzioni di controllo e di vigilanza sugli organi esecutivi nonché di indirizzo per l'adozione di piani e programmi che richiedono un impegno finanziario.
2. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e l'elenco dei provvedimenti adottati dalla Giunta sono trasmessi al Collegio.

#### **Art. 52**

#### **Controllo di gestione**

1. Il Comune riconosce il controllo della gestione economica quale supporto fondamentale ai processi decisionali.
2. Gli amministratori potranno verificare, per quanto di competenza, l'andamento dell'acquisizione e utilizzazione delle risorse in rapporto agli obiettivi da raggiungere.
3. L'apposito regolamento disciplinerà termini e modalità per l'accesso ai documenti della gestione economica nonché per la individuazione dei sistemi di misura dei risultati dell'azione amministrativa.

### **TITOLO VIII**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 53**

#### **Modifiche allo Statuto.**

1. Le iniziative di modifica dello Statuto, respinte dal Consiglio, non possono essere rinnovate se non sia trascorso un anno dalla reiezione.

2. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

#### **Art. 54**

#### **Adozione dei regolamenti**

1. Tranne che per il regolamento di contabilità e il regolamento per la disciplina dei contratti, il Consiglio Comunale approverà i regolamenti previsti dallo Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Fino all'adozione degli stessi, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge vigente e lo Statuto.

#### **Art. 55**

#### **Relazione sullo Statuto**

1. Dopo l'approvazione definitiva e al termine di ciascun anno il Sindaco, in seduta consiliare appositamente convocata, relaziona sullo stato di applicazione e attuazione dello Statuto.